

REGOLAMENTO DEL

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO

DENOMINATO

“PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO E-NOVIA 2025-2028”

1. IMPORTO E TITOLI

- 1.1 Il prestito obbligazionario prededucibile a conversione obbligatoria denominato “**Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo e-Novia 2025-2028**” (“**Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo**”), di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 2.000.000,00, è costituito da massime n. 2.000 (duemila) di obbligazioni convertende (“**Obbligazioni**”) del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna (“**Valore Nominale**”), emesse da e-Novia S.p.A. (“**e-Novia**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in data 27 febbraio 2025 (la “**Data di Emissione**”), e da offrirsi in opzione agli aventi diritto, a un prezzo di emissione unitario pari a Euro 1.000, pari al 100% del Valore Nominale (il “**Prezzo di Emissione**”), che si convertiranno automaticamente alla scadenza in azioni ordinarie dell’Emittente di nuova emissione (“**Azioni di Compendio**”), fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento (il “**Regolamento**”). Alla data di emissione del Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo, le azioni ordinarie e-Novia, del valore nominale di Euro 0,01 ciascuna (“**Azioni**”), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, Segmento Professionale (“**EGM**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

- 1.2 La delibera di emissione delle Obbligazioni è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione in esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea dei soci di e-Novia in data 5 agosto 2024 e per gli effetti dell’art. 2420-ter del Codice Civile.

- 1.3 Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili; a richiesta e a fronte del rimborso delle spese possono essere trasformate in nominative e viceversa.

- 1.4 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentratata Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e delle relative norme di attuazione.

- 1.5 La consegna delle Obbligazioni avviene mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli “**Obbligazionisti**” e, ciascuno, un “**Obbligazionista**”) per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentratata di Monte Titoli S.p.A. entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Emissione.

- 1.6 I termini e le condizioni del Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo sono disciplinati nel presente Regolamento.

- 1.7 Nel presente Regolamento:

- per “**Giorno Lavorativo**” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l’esercizio della loro attività sulla piazza di Milano;
- per “**Data di Conversione**” deve intendersi, a seconda dei casi, la Data di Scadenza o la Data di Conversione prima della Scadenza (così come definite, rispettivamente, ai sensi dei successivi Articoli 2.1 e 5.1);
- per “**Esperto**” deve intendersi un revisore legale o una società di revisione indipendenti e con comprovata esperienza, iscritti in apposito registro, selezionati da parte del Consiglio di Amministrazione della Società sulla base di minimo tre proposte pervenute allo stesso Consiglio



di Amministrazione.

2. **DURATA**

2.1 Il Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo avrà durata dalla Data di Emissione sino al 27 febbraio 2028 (incluso) (la "**Data di Scadenza**").

2.2 Alla Data di Scadenza le Obbligazioni, qualora non convertite prima della scadenza in Azioni di Compendio ai sensi del successivo Articolo 5 ovvero soggette a rimborso anticipato obbligatorio per cassa ai sensi del successivo Articolo 6, saranno convertite automaticamente in Azioni di Compendio ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 4.

3. **INTERESSI**

3.1 Non è previsto il pagamento di cedole durante la vita delle Obbligazioni, salvo il diritto di cui all'art. 6.

4. **CONVERSIONE OBBLIGATORIA ALLA DATA DI SCADENZA**

4.1 Alla Data di Scadenza le Obbligazioni, qualora non convertite prima della scadenza ai sensi del successivo Articolo 5 ovvero rimborsate anticipatamente ai sensi del successivo Articolo 6, saranno convertite automaticamente in Azioni di Compendio in base al Rapporto di Conversione (come definito sub Articolo 8).

5. **CONVERSIONE PRIMA DELLA SCADENZA**

5.1 Qualora, dopo la Data di Emissione e prima della Data di Scadenza, accada uno dei seguenti eventi:

(A) i titolari delle azioni dell'Emittente siano destinatari di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio totalitaria promossa sulle Azioni della Società ("**OPA**"), in tal caso la Data di Scadenza dovrà intendersi come automaticamente anticipata alla data di promozione dell'OPA (la "**Data di Conversione prima della Scadenza**").

(B) (i) venga preventivamente accettata da tutti gli istituti di credito e da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e SACE S.p.A., in qualità di creditori finanziari di e-Novia, ("**Creditori Finanziari**") la proposta di stralcio presentata all'interno del procedimento di composizione negoziata della crisi per cui la Società ha depositato istanza in data 17 luglio 2024 ex art. 17, comma 1, CCII ("**CNC**"); e (ii) venga accolta dal Tribunale competente l'istanza di autorizzazione di e-Novia a contrarre finanziamenti prededucibili per ulteriori massimi Euro 3.000.000,00 (*tre milioni/00*) destinati principalmente a pagare i Creditori Finanziari.

la Data di Scadenza dovrà intendersi come automaticamente anticipata alla data in cui si sia verificato il primo degli eventi di cui alle lettere (A) o (B) che precedono (la "**Data di Conversione prima della Scadenza**").

5.2 In tale ipotesi:

(A) il verificarsi dell'evento di uno degli eventi di cui all'Articolo 5.1 determinanti la conversione delle Obbligazioni prima della scadenza (la "**Conversione prima della Scadenza**") dovrà essere comunicato per iscritto dall'Emittente al Rappresentante degli Obbligazionisti (come definito nel successivo Articolo 13)), ove nominato, ovvero agli Obbligazionisti mediante pubblicazione sul sito internet della Società, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento;

(B) la conversione automatica delle Obbligazioni in Azioni di Compendio avrà luogo entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Data di Conversione prima della Scadenza, attraverso la messa a disposizione degli Obbligazionisti delle Azioni di Compendio secondo il Rapporto di

Conversione.

6. **RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO PER CASSA**

6.1 Qualora, dopo la Data di Emissione e prima della Data di Scadenza, accada uno dei seguenti eventi:

- (A) l'archiviazione per insuccesso delle trattative in sede di ~~composizione negoziata della crisi per cui la Società ha depositato istanza in data 17 luglio 2024 ("CNC"); CNC;~~
- (B) successivamente alla chiusura della CNC, il Collegio Sindacale e la società di revisione dell'Emittente in sede di approvazione del bilancio annuale o di una relazione finanziaria intermedia (inclusa l'eventuale trimestrale) rilascino un parere negativo sul presupposto della continuità aziendale della Società,

l'Emittente sarà tenuto a procedere, nei limiti di legge, al rimborso anticipato di tutte le Obbligazioni a tale data non ancora convertite, mediante corresponsione ai rispettivi Obbligazionisti di un importo in denaro pari, per ciascuna Obbligazione, a quello risultante dalla seguente formula:

$$V_n / (\text{diviso}) 0,70$$

ove " V_n " indica il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione.

6.2 In tali ipotesi:

- (A) l'Emittente dovrà dare comunicazione per iscritto al Rappresentante degli Obbligazionisti, ove nominato, ovvero agli Obbligazionisti, del verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente Articolo 6.1, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui si sia verificato il suddetto evento ("Comunicazione di Rimborso Obbligatorio per Cassa"), affinché quest'ultimo informi gli Obbligazionisti;"

- (B) la Data di Scadenza, limitatamente al caso di rimborso anticipato obbligatorio, dovrà intendersi come automaticamente anticipata alla data di accadimento dell'evento;

- (C) il rimborso anticipato delle Obbligazioni mediante pagamento in denaro ai rispettivi titolari del relativo importo determinato ai sensi del precedente Articolo 6.1 avrà luogo, nei limiti di legge, entro il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo al termine indicato alla precedente lettera (A) (la "**Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio per Cassa**"), mediante messa a disposizione degli Obbligazionisti dei relativi importi presso i conti correnti bancari comunicati dai rispettivi Obbligazionisti, per mezzo del Rappresentante degli Obbligazionisti, ove nominato, ovvero presso le casse della Società o presso una banca all'uopo incaricata, indicata nella Comunicazione di Rimborso Obbligatorio per Cassa.

7. **VALORE DI CONVERSIONE**

7.1 Il valore di conversione ("**Valore di Conversione**"):

- (A) nel caso in cui la conversione avvenga alla Data di Scadenza, nell'ipotesi di cui all'Articolo 4, sarà pari al più elevato dei seguenti importi:

(i) Euro 0,01; e

(ii) l'importo pari a quello risultante dalla seguente formula:

valore contabile del patrimonio netto di e-Novia come risultante alla fine del mese precedente la Data di Conversione, così come determinato sulla base di documento asseverato redatto da parte di un Esperto tenendo conto dei principi contabili utilizzati dalla Società, dedotto uno sconto pari al 30% ("**Patrimonio**



Netto Scontato") / (diviso) il numero di Azioni in circolazione;

(B) nel caso in cui la conversione avvenga anteriormente alla Data di Scadenza nell'ipotesi di cui all'Articolo 5.1(A)_x sarà pari al minore dei seguenti importi:

- (i) il Patrimonio Netto Scontato / (diviso) il numero di Azioni in circolazione; e
- (ii) l'importo determinato sulla base del prezzo di OPA dedotto uno sconto pari al 30% / (diviso) il numero di Azioni in circolazione;

(C) nel caso in cui la conversione avvenga anteriormente alla Data di Scadenza nell'ipotesi di cui all'Articolo 5.1(B)_x sarà pari al più elevato dei seguenti importi:

- (i) Euro 0,01; e
- (ii) l'importo pari a quello risultante dalla seguente formula:
valore del patrimonio netto contabile di e-Novia come risultante dal bilancio di esercizio di e-Novia al 31 dicembre 2024, dedotto uno sconto pari al 30% / (diviso) il numero di Azioni in circolazione.

Nelle ipotesi di cui agli Articoli 9.1(C) e 9.1(D), il Valore di Conversione sarà pari al minore dei seguenti importi:

- (i) il Patrimonio Netto Scontato / (diviso) il numero di Azioni in circolazione; e
- (ii) l'importo determinato sulla base, a seconda del caso, del prezzo dell'aumento di capitale ovvero del valore attribuito alle Azioni nell'ambito dell'operazione di fusione o scissione, dedotto uno sconto pari al 30% / (diviso) il numero di Azioni in circolazione;₁₂

7.2 Resta fermo che, in tutti i casi di cui al Paragrafo 7.1(B) e 7.1 ultimo paragrafo che precedono, il Valore di Conversione non potrà in ogni caso essere inferiore ad Euro 0,01.

7.3 Alla Data di Conversione le Obbligazioni oggetto di conversione si intenderanno automaticamente estinte.

8. RAPPORTO DI CONVERSIONE

8.1 Fermo quanto previsto al successivo Articolo 9, alla Data di Conversione a ciascuna Obbligazione sarà attribuito un numero di Azioni di Compendio calcolato secondo la seguente formula (il "**Rapporto di Conversione**");

$$V_n = \frac{A_c}{\text{Valore di Conversione}}$$

dove:

8.2 "**Ac**" indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di conversione, fermo restando che tale numero sarà in ogni caso approssimato al 6° (sesto) decimale;

"**Vn**" indica il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione;

"**Valore di Conversione**" indica il valore di conversione determinato ai sensi del precedente Articolo 7, fermo restando che qualora lo stesso risulti ricompreso tra Euro 0,01 ed Euro 0,015, il Valore di Conversione sarà convenzionalmente determinato in Euro 0,01.

- 8.3 Nell'ipotesi in cui, sulla base del Rapporto di Conversione, l'Obbligazionista abbia diritto ad un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente corrisponderà l'eventuale differenza in denaro, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 11.

9. **AGGIUSTAMENTO DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE IN CONSEGUENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

- 9.1 Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Conversione, si verifichi uno qualsiasi degli eventi di seguito indicati, il Rapporto di Conversione sarà modificato secondo quanto di seguito previsto. Più precisamente:

- (A) qualora l'Emittente effettui, un raggruppamento o frazionamento di azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio da attribuite in conversione a ciascun Obbligazionista;
- (B) qualora l'Emittente deliberi un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni ovvero proceda ad una riduzione di capitale per perdite mediante annullamento di tali azioni in ipotesi diverse da quelle di cui gli artt. 2446 e 2447, del Codice Civile, il numero di Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione dovrà essere modificato, in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione, in misura pari al numero di azioni di nuova emissione che sarebbero state assegnate — ovvero che sarebbero state annullate — sulla base della delibera di aumento o riduzione del capitale qualora la Data di Conversione fosse stata antecedente alla data della predetta delibera di aumento o riduzione del capitale sociale. Le disposizioni di cui alla presente lettera (B) non si applicheranno nel caso in cui la riduzione del capitale dell'Emittente sia attuata mediante annullamento di azioni proprie acquistate nel contesto di una o più operazioni di acquisto di azioni proprie da parte dell'Emittente;

- (C) in caso di fusione della Società in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui la Società sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione, sulla base del relativo rapporto di cambio, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione. Resta inteso che, in tale ipotesi, troverà applicazione quanto stabilito al precedente Articolo 7 ai fini della determinazione del Valore di Conversione;

- (D) qualora l'Emittente deliberi un aumento di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni ovvero titoli similari tutti offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione spetterà, agli stessi termini e condizioni, anche a ciascun Obbligazionista sulla base del Rapporto di Conversione. Resta inteso che, in tale ipotesi, troverà applicazione quanto stabilito al precedente Articolo 7 ai fini della determinazione del Valore di Conversione.

- 9.2 L'aggiustamento del Rapporto di Conversione in conformità a quanto sopra indicato sarà effettuato dall'organo competente (eventualmente sulla base della determinazione effettuata dall'Agente per il Calcolo, qualora nominato ai sensi del successivo Articolo 14) e sarà comunicato a ciascun Obbligazionista.

10. **TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI**

- 10.1 Per tutto il periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, le Obbligazioni non possono essere oggetto di alcun Trasferimento, fatta eccezione per i Trasferimenti:

- (A) per successione *mortis causa*;
- (B) effettuati, in tutto o in parte, in favore di società controllanti, controllate dal o soggette a comune controllo del, l'Obbligazionista ("**Affiliata**"), fermo restando che nel contratto o atto disciplinante il trasferimento delle Obbligazioni, il venir meno della qualifica di Affiliata in capo all'Affiliata cessionaria, in vigenza del presente divieto di Trasferimento, dovrà essere previsto quale evento risolutivo del suddetto Trasferimento, con conseguente obbligo dell'Affiliata cessionaria di ritrasferire immediatamente all'originario Obbligazionista trasferente le Obbligazioni oggetto del Trasferimento;
- (C) di tutte, e non meno di tutte, le proprie Obbligazioni, in favore di società fiduciarie e di ritrasferimento delle predette Obbligazioni da parte delle società fiduciarie medesime in favore dell'originario Obbligazionista;
- (D) effettuati, in tutto o in parte, a favore di un *trust* di cui l'Obbligazionista trasferente sia il disponente e siano beneficiari il coniuge e/o l'ascendente e/o il discendente di primo grado dell'Obbligazionista, da soli o congiuntamente⁻¹;

(E) effettuati, in tutto o in parte, in favore di altri Obbligazionisti ovvero di società da questi controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo (Affiliate), fermo restando, in quest'ultimo caso, quanto previsto sub (B).

- 10.2 Ai sensi del presente Articolo 10, per "**Trasferimento**" si intende qualsivoglia operazione o transazione, a titolo oneroso o a titolo gratuito, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Obbligazioni, inclusi, in via meramente esemplificativa: (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto delle Obbligazioni; (b) l'esecuzione di contratti o accordi che comportino o abbiano ad oggetto il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle Obbligazioni; e (c) qualsiasi negozio in forza del quale vengano costituiti gravami sulle Obbligazioni.

11. **FRAZIONI**

- 11.1 Nel caso in cui per effetto di quanto previsto nel precedente Articolo 8 all'Obbligazionista spetti in sede di conversione un numero non intero di Azioni di Compendio, all'Obbligazionista verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e gli verrà riconosciuto dall'Emittente il controvalore in denaro della parte frazionaria calcolato sulla base del prodotto tra il Valore di Conversione e la relativa frazione.

12. **OBBLIGHI DELL'EMITTENTE**

- 12.1 Fino a quando vi siano Obbligazioni in circolazione in quanto non convertite e comunque fino alla Data di Scadenza, l'Emittente si impegna a consegnare al Rappresentante degli Obbligazionisti, ove nominato, ovvero agli Obbligazionisti, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, copia del proprio bilancio consolidato e delle relazioni semestrali (ove predisposte).

13. **ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

- 13.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. L'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulle materie previste dalla legge.

- 13.2 L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse

e non estinte.

- 13.3 Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti, ivi inclusa la relativa convocazione, le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

- 13.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile.

- 13.5 Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla nomina, le competenze, gli obblighi e i poteri del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2417 e ss. del Codice Civile.

14. **AGENTE PER IL CALCOLO**

- 14.1 L'Emittente curerà le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento.

- 14.2 Ove l'Emittente conferisca ad un soggetto terzo l'incarico di effettuare le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento ("Agente per il Calcolo"), tale soggetto agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l'Emittente e per gli Obbligazionisti. In caso di conferimento dell'incarico all'Agente per il Calcolo, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

15. **REGIME FISCALE**

- 15.1 Alle Obbligazioni si applica il regime fiscale di volta in volta vigente.

- 15.2 Sono comunque a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse, presenti e future, che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni.

16. **VARIE**

- 16.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge.

- 16.2 Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.e-novia.it.

17. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 17.1 Le Obbligazioni e il Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana.

- 17.2 Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.